

ALLEG. A1 DELIB. C.C.
N° 8 DEL - 9 FEB. 2016

COMUNE DI LAMPORECCHIO
(Provincia di Pistoia)

**REGOLAMENTO DI TUTELA DEGLI
ANIMALI E DI POLIZIA VETERINARIA
(APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. DEL)**

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ	4
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI	4
CAPO II - NORME GENERALI	4
ARTICOLO 3 - CURA E DETENZIONE DEGLI ANIMALI, MALTRATTAMENTO DI ANIMALI E DIVIETI	4
ARTICOLO 4- CATTURA DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA	5
ARTICOLO 5 - CONDUZIONE E TRASPORTO DI ANIMALI	6
ARTICOLO 6 - DESTINAZIONE DI CIBO PER ANIMALI	6
ARTICOLO 7 - SMALTIMENTO DELLE CARCASSE	6
ARTICOLO 8 - ADDESTRAMENTO ED EDUCAZIONE DI ANIMALI	7
ARTICOLO 9 - ANIMALI IN PREMIO, IN OMAGGIO O IN ESIBIZIONE	7
ARTICOLO 10 - MOSTRE E INTRATTENIMENTI CON UTILIZZO DI ANIMALI	7
ARTICOLO 11 - SOCCORSO DI ANIMALI FERITI	8
ARTICOLO 12 - DETENZIONE DEGLI ANIMALI NELLE ABITAZIONI	8
ARTICOLO 13 - ANIMALI DI PROPRIETÀ NELLE CASE DI RIPOSO O STRUTTURE DI RICOVERO, ANIMALI DESTINATI A TERAPIE O ATTIVITÀ ASSISTITE CON ANIMALI (T.A.A. - A.A.A.)	8
ARTICOLO 14 - ABBANDONO DI ANIMALI	8
ARTICOLO 15 - ATTRAVERSAMENTO ANIMALI	9
ARTICOLO 16 - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI	9
CAPO III - CANI	9
ARTICOLO 17 - ESENZIONI	9
ARTICOLO 18 - RINVENIMENTO DI CANI VAGANTI, CAMBIO DI DOMICILIO DEL CANE	9
ARTICOLO 19 - CUSTODIA DEI CANI IN RECINTO	10
ARTICOLO 20 - DETENZIONE DEI CANI ALLA CATENA	11
ARTICOLO 21 - CUCCIOLATE DI CANI, COMMERCIO ANIMALI DA AFFEZIONE	11
ARTICOLO 22 - NULLA OSTA PER DETENZIONE DI CANI	11
ARTICOLO 23 - AFFIDO, DIVIETI	12
ARTICOLO 24 - ACCESSO DEI CANI NELLE AREE PUBBLICHE	12
ARTICOLO 25 - ACCESSO DEI CANI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI	13
ARTICOLO 26 - ACCESSO DEI CANI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	13
ARTICOLO 27 - AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI	14
ARTICOLO 28 - RINUNCIA ALLA DETENZIONE E CESSIONE A CANILE RIFUGIO	14
CAPO IV - GATTI	15
ARTICOLO 29 - COLONIA DI GATTI	15
ARTICOLO 30 - SPOSTAMENTO DELLE COLONIE DI GATTI	16
ARTICOLO 31 - ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E ZOOFILE	16
CAPO V - AVIFAUNA	16

ARTICOLO 32 - DETENZIONE E TUTELA DELL'AVIFAUNA DA COMPAGNIA	16
ARTICOLO 33 - CONTENIMENTO DEMOGRAFICO DEI COLOMBI	17
ARTICOLO 34 - GABBIE E VOLIERE	17
ARTICOLO 35 - DIVIETI	17
<u>CAPO VI - ALTRE TIPOLOGIE DI ANIMALI</u>	<u>18</u>
ARTICOLO 36 - DETENZIONE DI ANIMALI PERICOLOSI	18
ARTICOLO 37 - ANIMALI ESOTICI (VERTEBRATI ED INVERTEBRATI)	18
ARTICOLO 38 - ANIMALI ACQUATICI	19
ARTICOLO 39 - ERPETOFAUNA AUTOCTONA	19
ARTICOLO 40 - ALTRI ANIMALI DA COMPAGNIA	19
<u>CAPO VII - VIGILANZA E SANZIONI</u>	<u>22</u>
ARTICOLO 41 - VIGILANZA	22
ARTICOLO 42 - SANZIONI	22
ARTICOLO 43 - SANZIONI ACCESSORIE	22
<u>CAPO VIII - NORME FINALI</u>	<u>23</u>
ARTICOLO 44 - ABROGAZIONE DI NORME	23
ARTICOLO 45 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE	23

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Principi generali e finalità

1. Il Comune di Lamporecchio, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove un corretto rapporto dell'uomo con gli animali e ne disciplina la presenza nel proprio territorio.
2. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo ed animali, il Comune di Lamporecchio promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti al benessere degli animali, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
3. Il Comune di Lamporecchio promuove e diffonde la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali.

Articolo 2 - Definizioni, ambito di applicazione ed esclusioni

1. Quando non diversamente specificato la definizione generica di animale si applica, nel presente Regolamento, a tutte le specie di animali domestici o selvatici da affezione, quest'ultimi detenuti in condizioni di cattività laddove permesso dalla Legge, che si trovino o dimorino, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Lamporecchio, tenuti, posseduti, condotti o detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti.
3. Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - i) alle attività rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 146/2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";
 - ii) alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio delle attività faunistico-venatorie e di caccia;
 - iii) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia;
 - iv) alle attività di disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico sanitario o di legge.
4. Ogni qualvolta nel presente regolamento sarà richiesta una certificazione medico veterinaria (o comportamentalista), questa è obbligatoria e dovrà essere presente al seguito dell'animale e mostrata al personale di controllo che ne faccia richiesta. In caso di cessione a qualsiasi titolo dell'animale, la certificazione medico-veterinaria segue l'animale stesso. La certificazione è richiesta dal proprietario o dal responsabile per l'animale a sue spese. Il medico veterinario indica nel certificato le cause che ne hanno determinato il rilascio e la eventuale durata di validità.

CAPO II - NORME GENERALI

Articolo 3 - Cura e detenzione degli animali, maltrattamento di animali e divieti

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, detenga un animale dovrà averne cura e rispettare le norme per la sua tutela contenute nel presente regolamento, garantendo

- all'animale la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze in relazione alla sua morfologia, al suo stato fisiologico e comportamentale.
2. Chiunque detiene e utilizza animali deve accudirli e alimentarli secondo la specie, la classe di età, lo stato fisiologico e la razza alla quale appartengono, impiegando alimenti idonei allo scopo e provvedendo a far visitare gli stessi da medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario.
 3. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
 4. È vietato tenere, mantenere o comunque detenere a qualsiasi titolo, animali:
 - a) in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 - b) in spazi angusti o inadatti alla loro permanenza;
 - c) privi di cibo ed acqua sufficienti alle loro esigenze. Cibo ed acqua devono essere sempre di qualità adeguata ed idonei al benessere dell'animale;
 - d) all'esterno qualora non possano adattarsi alle condizioni climatiche;
 - e) in numero e/o condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere. In particolare è vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione quali soffitte, cantine, rimesse e simili, casotti, baracche o simili in cui è verificata anche soltanto una delle seguenti condizioni:
 - (1) Illuminazione naturale assente o insufficiente;
 - (2) Ventilazione assente o insufficiente;
 - (3) Temperatura e/o umidità dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali;
 - (4) Con spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una normale attività motoria;
 - f) selvatici, laddove permesso, permanentemente legati o alla catena.
 5. È vietato detenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati.
 6. È vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dell'animale;
 7. È vietato allevare, catturare, uccidere animali per ottenere pelli, pellicce o piume;
 8. È fatto obbligo garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo i casi in cui gli stessi debbano essere sottoposti a trattamenti terapeutici, prescritti da un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento medesimo.
 9. È vietata la detenzione e/o l'uso di collari e/o cinghie sottopancia muniti di punte, di collari elettrici che rilascino scariche o sollecitazioni fisiche di qualsiasi genere all'animale, e di collari a punte utilizzati per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire allo stesso la possibilità di vocalizzare naturalmente.

Articolo 4- Cattura detenzione e commercio di fauna selvatica

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone e tutti gli habitat e microhabitat di cui alla Legge Regionale Toscana 19.03.2015 n. 30

"Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale".

Articolo 5 - Conduzione e trasporto di animali

1. È vietato trasportare o condurre al guinzaglio animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Il trasporto su veicoli potrà avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Gli animali di piccola taglia possono essere trasportati in appositi contenitori che permettano la stazione eretta dell'animale e consentano la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. E' vietato condurre animali da o tramite o per mezzo di mezzi di locomozione in movimento quali, ad esempio, autoveicoli, ciclomotori, motocicli, velocipedi, etc.;
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si ricordano le disposizioni contenute nel Regolamento CE 1/2005 e nel D. Lgs n. 151/07 recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate" e dalla Legge Regionale Toscana n. 59/2009.

Articolo 6 - Destinazione di cibo per animali

1. Le associazioni animaliste riconosciute, regolarmente iscritte all'albo regionale ed i privati cittadini che gestiscono canili riconosciuti, possono rivolgersi alle mense dell'amministrazione pubblica per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di cibi cotti non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture. I cibi reperiti devono essere compatibili con il benessere degli animali cui saranno somministrati.
2. Le procedure di richiesta e di registrazione in deroga sono stabilite nel Reg. CE 1069/2009 e nelle linee guida in materia, emanate dalla Regione Toscana.

Articolo 7 - Smaltimento delle carcasse

1. In caso di morte dell'animale il proprietario o comunque il suo responsabile, procede allo smaltimento avvalendosi, laddove possibile, del servizio di incenerimento attivato dal Gestore dei servizi Ambientali attraverso gli impianti idonei a tale scopo.
2. In attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento CE 1069/2009 e nel rispetto della normativa vigente, in assenza di situazioni epidemiologiche particolari di volta in volta stabilite dall'Autorità Sanitaria competente, in mancanza o nell'impossibilità di usufruire del servizio di cui al comma precedente ed in deroga a questo, l'interessato procede all'interramento dell'animale nel rispetto della normativa prevista in materia. Per l'inumazione della carcassa di animali da compagnia o altri piccoli animali il proprietario deve:
 - a. entro 3 giorni dall'evento, comunicare alla Polizia Municipale l'intenzione di procedere all'inumazione mediante segnalazione scritta o a mezzo posta elettronica;
 - b. avere la disponibilità a qualsiasi titolo di un idoneo terreno privato;
 - c. garantire l'interramento della carcassa ad una profondità tale da evitare l'esumazione accidentale o da parte dei carnivori;
 - d. evitare che le operazioni e la successiva decomposizione della carcassa determinino cattivi odori: a tal fine in centro abitato è vietato inumare le carcasse a meno di dieci metri dal confine di proprietà.

Articolo 8 - Addestramento ed educazione di animali

1. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o con le modalità vietate di cui al presente regolamento, in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché a privazioni del cibo e dell'acqua.
2. L'attività di addestramento e/o educazione di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.
3. Gli addestratori e/o educatori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono segnalare l'inizio della propria attività al comune ove viene praticato l'addestramento e/o educazione e all'AUSL di riferimento.
4. È vietato ricorrere all'addestramento e/o educazione di animali appartenenti a specie selvatiche.
5. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi inviando specifica comunicazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 9 - Animali in premio, in omaggio o in esibizione

1. È vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.
2. È altresì vietato esibire animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute o sofferenti, con il preciso scopo di suscitare l'altrui pietà e sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo.

Articolo 10 - Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali

1. Sono vietate le mostre di cuccioli di animali da compagnia di età inferiore a 4 mesi di vita. Sono altresì vietate le mostre temporanee, gli spettacoli e gli intrattenimenti con utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. È fatta eccezione per le mostre faunistiche al seguito dei circhi autorizzate ai sensi della normativa vigente ed in possesso della dichiarazione di idoneità prevista dall'art. 6 della legge 150/92, nell'osservanza delle linee guida C.I.T.E.S..
2. Per le mostre a seguito di circhi già muniti di attestato di idoneità ai sensi dell'art. 6 comma 6 della legge 150/92, si dovrà procedere alla riverifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente qualora siano intervenuti variazioni nel numero e nella specie dei soggetti detenuti o nelle strutture destinate alla loro custodia.
3. Sono vietate forme di spettacolo ed intrattenimento con l'utilizzo di animali ad eccezione dei soli circhi equestri. Le manifestazioni che prevedono l'impiego di animali, comprese quelle iscritte nell'elenco di cui all'*articolo 5 della legge regionale 14.02.2012, n. 5*, sono autorizzate dal comune sulla base dei criteri definiti dall'articolo 6 del D.P.G.R. 04.08.2011 n. 38/R, previo parere favorevole dell'azienda USL competente.
4. Tutti gli altri spettacoli intrattenimenti o manifestazioni con utilizzo di animali domestici possono essere autorizzati dal Comune, su parere della preposta Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.L., previa verifica della prevista tipologia della attività richiesta agli animali, della modalità di svolgimento ed a condizione che siano rispettate le disposizioni per la detenzione e l'utilizzo già indicate nei precedenti articoli del presente regolamento.

Articolo 11 - Soccorso di animali feriti

1. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento alla Polizia Municipale o agli altri soggetti pubblici o privati abilitati o riconosciuti al soccorso degli animali.

Articolo 12 - Detenzione degli animali nelle abitazioni

1. Richiamato quanto disposto dall' art. 3 del presente regolamento in tutti gli edifici o gruppi di edifici (residence, consorzi, aggregati urbani ed extraurbani, lottizzazioni, villaggi, supercondomini, ecc.) esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali.
2. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e, l'osservanza della quiete e delle regole di buon vicinato, deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

Articolo 13 - Animali di proprietà nelle case di riposo o strutture di ricovero, animali destinati a terapie o attività assistite con animali (T.A.A. – A.A.A.)

1. Il Comune di Lamporecchio incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per le terapie ed attività assistite con animali (c.d. T.A.A., A.A.A. o Pet Therapy). Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani, l'epilessia o altre forme di assistenza.
2. Nelle case di riposo per anziani o nelle strutture sanitarie può essere permesso, su richiesta, agli ospiti autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedere accompagnati dal proprio animale di affezione, preferibilmente nella stanza dell'ospite, nel rispetto del Regolamento per l'accesso alle aree ospedaliere o strutture sanitarie di animali domestici in caso di paziente ricoverato della AUSL competente.
3. Può essere permessa la detenzione del proprio animale previo nulla osta delle Direzioni Sanitarie delle strutture, dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Veterinario dell'AUSL, che valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi.
4. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno. I Servizi interessati della AUSL competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.
5. L'impiego di animali nell'ambito di percorsi assistenziali o terapeutici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della L.R. 59/09. E' vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli di età inferiore a sei mesi.

Articolo 14 - Abbandono di animali

1. E' vietato:

- a) abbandonare qualsiasi tipo di animale domestico;
 - b) abbandonare e/o immettere specie di animali vertebrati od invertebrati, appartenenti alla fauna autoctona e alloctona, in qualunque parte del territorio comunale e in qualsiasi tipologia di corpo idrico;
2. Sono fatti salvi i casi di liberazione o ripopolamento, eseguiti nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore.
 3. Coloro che abbiano riportato condanna o applicazione della pena su richiesta della parte per i reati previsti e dagli puniti dagli articoli 727 "abbandono di animali", 727-bis "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette", 544-bis "uccisioni di animali", 544-ter "maltrattamento di animali", 544-quater "spettacoli o manifestazioni vietati", 544-quinquies "divieto di combattimento fra animali", non possono detenere animali ad alcun titolo, salvo non abbiano ottenuto la riabilitazione.

Articolo 15 - Attraversamento animali

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali selvatici, potranno essere installati, a cura degli enti competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
2. In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali così come previsto dal Regolamento di esecuzione ed attuazione al Nuovo Codice della Strada.
3. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, potranno essere predisposti appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.
4. La cartellonistica di cui al comma 2 del presente articolo potrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.

Articolo 16 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E' vietato utilizzare animali di qualsiasi specie, età e/o condizione per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze e che si trovino in cattivo stato di salute o palesemente maltrattati, saranno sottoposti a sequestro preventivo a cura degli organi preposti. I cani saranno condotti al canile municipale. Le spese di cattura e custodia sono a carico del contravventore.

CAPO III - CANI

Articolo 17 - esenzioni

1. I cani rientranti nel progetto di cui all'articolo 13 del presente regolamento, riconosciuti idonei mediante apposita certificazione, con validità annuale, rilasciata da un medico veterinario esperto in comportamento animale individuato dal responsabile del progetto, sono esenti dal rispetto delle limitazioni e divieti di cui al presente Capo.

Articolo 18 – rinvenimento di cani vaganti, cambio di domicilio del cane

1. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti sul territorio del Comune di Lamporecchio è tenuto a comunicarlo immediatamente alla Polizia Municipale.
2. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
3. Qualora il responsabile del cane, il possessore o comunque il detentore a qualsiasi titolo, muti il domicilio o comunque il luogo di detenzione del cane rispetto a quello denunciato alla competente anagrafe canina al momento della sua iscrizione o successivo mutamento, deve darne notizia ai Comuni interessati e provvedere ad aggiornare lo status anagrafico dell'animale in base alle disposizioni vigenti entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuto mutamento.

Articolo 19 - Custodia dei cani in recinto

1. Le dimensioni dei recinti in cui possono essere custoditi gli animali sono quelle stabilite nella Legge Regionale n. 59/2009 e nel D.P.G.R. 04.08.2011 n. 38/R. La necessità di eventuali deroghe, limitate nel tempo, a tali requisiti è attestata da un medico veterinario.
2. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età non superiore a quattro mesi.
3. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo a ristagni d'acqua. Il recinto deve essere costruito con modalità tali da non permettere il suo scavalco o la sua elusione mediante scavo da parte dell'animale. L'ingresso al recinto deve essere realizzato con doppia entrata in modo da evitare fughe accidentali dell'animale. Ulteriori integrazioni al presente comma possono essere impartite dall'U.O. Sanità Pubblica Veterinaria della A.U.S.L. territorialmente competente.
4. Nei recinti ogni animale deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, etc.) che deve essere:
 - i) coperto su almeno tre lati e munito di tetto; l'accesso al riparo deve essere orientato in modo tale da essere conforme alle condizioni di cui all'art. 3;
 - ii) con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici, ombreggiato nel periodo primaverile-estivo;
 - iii) rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
 - iv) di altezza non inferiore a quella dell'animale in posizione fisiologicamente normale (stazione eretta) e con larghezza tale da consentire all'animale di potersi girare al suo interno.
5. Lo spazio recintato e il riparo devono essere puliti con regolarità e comunque in modo tale da evitare odori molesti e da mantenere l'igiene dei luoghi evitando il proliferare di parassiti o insetti molesti. Lo sfalcio della vegetazione deve essere garantito periodicamente all'interno del periodo primaverile-estivo con cadenza idonea a non permettere la crescita eccessiva ed incontrollata della vegetazione stessa in relazione alle condizioni climatiche in essere;
6. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo primaverile-estivo di ogni anno. Per il periodo autunno-invernale il terreno deve risultare saldo e praticabile: deve presentare un'area sollevata dal contatto diretto con il terreno idonea a mantenere il cane all'asciutto.
7. Salvo non sia diversamente stabilito, le norme prescritte nel presente articolo, laddove compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui sono detenuti gli animali previsti nel presente regolamento. È comunque vietato custodire abitualmente i cani, o gli altri animali, per lunghi periodi di tempo tali da non consentire il rispetto

di quanto previsto all'art. 3, in ambienti separati dai locali di abitazione o di lavoro, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti.

Articolo 20 - Detenzione dei cani alla catena

1. La detenzione dei cani alla catena è consentita alternativamente, in via eccezionale, o per le ore diurne o per quelle notturne, per un periodo massimo di 6 ore, a condizione che la catena sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni, rotanti alle estremità, e di dimensioni e resistenza adeguata alla mole del cane non superandone, comunque, il 10% in peso. Qualora, a causa della condizione dei luoghi, ciò non sia possibile si applicano le norme dell'articolo 19. E' vietato detenere più di un cane alla catena: in caso di numero maggiore è necessario procedere alla detenzione degli stessi animali in apposito recinto così come previsto dall'articolo 19.
2. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua e il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte nell'articolo precedente, nonché, se tenuti a catena nelle ore diurne, una zona d'ombra esterna riparata. L'area raggiunta dal cane deve essere mantenuta pulita ed igienicamente sana.
3. La superficie a disposizione dell'animale legato alla catena non dovrà essere interessata da dislivelli (quali sbalzi verticali, terrazzamenti e simili), compreso quelli protetti da recinzioni o parapetti, che potrebbero causare situazioni di pericolo per l'animale.
4. Qualora la lunghezza della catena così come individuata dal presente articolo sia tale da raggiungere la proprietà di terzi, è sempre disposta la realizzazione di apposito recinto o barriera tale da impedirne l'affaccio su quest'ultima.

Articolo 21 - Cucciolate di cani, commercio animali da affezione

1. I proprietari di cani:
 - a) entro 60 giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate alla competente Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL.
 - b) entro 30 giorni hanno altresì l'obbligo di denunciarne la scomparsa, la morte, il mutamento di residenza e la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli;
 - c) entro 3 giorni l'obbligo di denunciare lo smarrimento dei cuccioli alla competente Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL.
 - d) entro 10 hanno l'obbligo di comunicare al Comune la variazione del luogo di detenzione dei cuccioli.

Articolo 22 - Nulla osta per detenzione di cani

1. Chi intende detenere nel medesimo luogo (abitazione, recinto, ecc.) più di cinque cani di età superiore ai sei mesi deve ottenere il nulla osta del Comune su parere favorevole delle unità funzionali di sanità pubblica veterinaria e di igiene e sanità pubblica della ASL.
2. Qualora il detentore risieda in regime di condominio per l'ottenimento del presente nulla osta dovrà essere preventivamente presentata a questo Comune apposita liberatoria firmata per accettazione da parte degli altri condomini o copia della delibera di condominio all'uopo predisposta sulla base delle maggioranze previste per legge.

3. Chi già si trova nella condizione di cui al precedente comma 1 deve rivolgere domanda di nulla-osta entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Non può essere rilasciato il presente nulla osta a coloro che abbiano riportato condanna o applicazione della pena su richiesta della parte per i reati previsti e dagli puniti dagli articoli 727 "abbandono di animali", 727-bis "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette", 544-bis "uccisioni di animali", 544-ter "maltrattamento di animali", 544-quater "spettacoli o manifestazioni vietati", 544-quinquies "divieto di combattimento fra animali".

Articolo 23 – Affidò, divieti

1. E' vietato a chiunque dare in adozione cani, cederne o affidarne a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o applicazione della pena su richiesta della parte per i reati previsti e puniti dagli articoli 727 "abbandono di animali", 727-bis "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette", 544-bis "uccisioni di animali", 544-ter "maltrattamento di animali", 544-quater "spettacoli o manifestazioni vietati", 544-quinquies "divieto di combattimento fra animali".
2. Le richieste di adozioni e gli affidamenti di cani da strutture pubbliche o private, anche in via temporanea, qualora siano superiori ai 5 cani annui a persona adottante, dovranno essere autorizzate direttamente dalla Polizia Municipale del Comune di Lamporecchio. Il controllo di cui al presente comma è attivato dal Servizio Veterinario dell'AUSL all'atto dell'iscrizione/registrazione all'anagrafe canina.

Articolo 24 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche

1. Chi accompagna gli animali nelle zone pedonali e nelle aree verdi comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini, nei parchi ed in qualsiasi altra area pubblica o aperta al pubblico deve essere munito, ed in grado di impiegare, mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi. La rimozione delle deiezioni solide è obbligatoria e deve avvenire, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di civile convivenza, mediante appositi sacchetti da conferire, chiusi ed integri, al servizio pubblico di raccolta o da avviare al riciclo secondo le indicazioni fornite dal gestore del servizio di raccolta rifiuti.
2. Su area pubblica o aperta al pubblico l'animale deve essere sempre accompagnato e sotto la diretta vigilanza di un conduttore idoneo alla gestione dell'animale stesso. E' vietato lasciare il cane libero o comunque permettere che vaghi liberamente su aree pubbliche o aperte al pubblico. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le strutture pubbliche: in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio di lunghezza adeguata al suo controllo diretto e della museruola qualora previsto dalle norme statali, in modo da non costituire pericolo per persone o altri animali. Nel caso in cui si tratti di cani iscritti nel registro "a rischio potenziale elevato", istituito presso il servizio veterinario, l'uso della museruola è sempre obbligatorio.
3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse. Nei luoghi affollati (manifestazioni con concentrazione di persone) gli animali devono essere condotti al guinzaglio di

lunghezza adeguata al suo controllo diretto e della museruola qualora previsto dalle norme statali, in modo da non costituire pericolo per persone o altri animali.

4. Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento vengono individuate, con decreto del Comandante della Polizia Municipale, le aree verdi dove è consentita la libera circolazione dei cani, senza guinzaglio e museruola, sotto il costante controllo e la responsabilità civile e penale dell'accompagnatore.
5. Il Comandante della Polizia Municipale, con proprio decreto potrà vietare l'accesso ai cani, per un periodo da tre a sei mesi, in quelle aree dove siano state accertate reiterate violazioni delle norme contenute nel presente articolo.

Articolo 25 - Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali

1. Il cane, accompagnato dal proprietario o detentore, ha accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al presente comma, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora prevista dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. Ai fini della sicurezza, negli esercizi pubblici e commerciali nonché nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale è consentito l'accesso di un solo cane per proprietario o detentore, condotto con guinzaglio e museruola qualora prevista dalle norme statali. Nel caso in cui si tratti di cani iscritti nel registro "a rischio potenziale elevato", istituito presso il servizio veterinario, i proprietari l'uso della museruola è sempre obbligatorio.
2. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, dei locali e degli uffici aperti al pubblico, degli esercizi che espongono derrate alimentari direttamente contaminabili dagli animali sempre che, in quest'ultimo caso, all'esterno dell'esercizio, sia disponibile un'adeguata area di attesa per l'animale possono adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Comandante della Polizia Municipale. Sono comunque esclusi dal divieto del presente articolo i cani guida e d'assistenza a supporto di persone diversamente abili, i cani di cui all'articolo 13 del presente regolamento e quelli della protezione civile o di polizia.
3. Il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all'interno di locali, il responsabile del cane ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.
4. Nel caso in cui si tratti di cani iscritti nel registro "a rischio potenziale elevato", istituito presso il servizio veterinario, i proprietari l'uso della museruola è sempre obbligatorio. In caso in cui l'animale mostri segni di insofferenza, provochi disturbo o si renda pericoloso o aggressivo nei confronti di altri soggetti presenti all'interno dei locali individuati nel presente articolo, il conduttore o comunque il responsabile per l'animale procede immediatamente ad allontanarlo dalla struttura.

Articolo 26 - Accesso dei cani sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Lamporecchio, secondo la carta dei servizi redatta dal gestore del trasporto pubblico.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal responsabile o detentore a qualsiasi titolo.
3. Per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, mentre i gatti ed altri piccoli animali potranno essere trasportati in apposito trasportino.

4. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno agli altri passeggeri o al mezzo.
5. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
6. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi il detentore dell'animale deve comunicare preventivamente la presenza di animale al seguito. Il conducente del taxi ha la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia. In ogni caso il trasporto è subordinato al rispetto delle norme previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione oltre che di quelle previste dalla Legge Regionale 59/2009.
7. Il soggetto che rifiuti indebitamente il trasporto legittimo dell'animale è punito con le sanzioni previste dal presente regolamento.
8. Sono comunque esclusi dal divieto del presente articolo i cani guida e d'assistenza a supporto di persone diversamente abili, i cani di cui all'articolo 13 del presente regolamento e quelli della protezione civile o di polizia.

Articolo 27 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
3. Anche in tali aree si applicano gli obblighi previsti in tema di raccolta delle deiezioni solide dal presente regolamento.

Articolo 28 - Rinuncia alla detenzione e cessione a canile rifugio

1. Il responsabile di un cane iscritto alla anagrafe canina regionale ed identificato, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad una struttura canile rifugio.
2. La presentazione della domanda è effettuata presso il protocollo comunale anche a mezzo telematico riconosciuto e deve essere corredata da:
 - a) Scheda di domanda di cessione;
 - b) Certificazione del grave impedimento, fra quelle riconosciute tali da apposita deliberazione della giunta comunale, che ne renda necessario l'affidamento ad un canile rifugio;
 - c) Dichiarazione di rinuncia alla proprietà del cane;
 - d) certificato di proprietà/iscrizione all'anagrafe canina e se femmina certificato di avvenuta sterilizzazione, libretto sanitario del cane e fotografia del cane;
3. Il Comandante della Polizia Municipale si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento; in caso di mancanza di posti disponibili in strutture rifugio, il comune provvede alla diversa sistemazione dell'animale, in strutture che ne garantiscano comunque un'adeguata condizione di vita; decorsi quindici giorni, la domanda si intende accolta.
4. Con deliberazione della giunta comunale, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità di accesso alla rinuncia alla detenzione e cessione al canile rifugio oltre che le tariffe di partecipazione o rifusione dei costi sostenuti.

CAPO IV - GATTI

Articolo 29 - Colonia di gatti

1. Si definisce "colonia di gatti" un gruppo di gatti, non di proprietà, che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo.
2. La classificazione delle colonie di gatti ed il loro censimento avviene a seguito di accertamenti eseguiti dal personale della Polizia Municipale sentita l'U.O. Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.L. territorialmente competente. Le Associazioni animaliste maggiormente rappresentate sul territorio nazionale che ne abbiano fatta espressa richiesta e che risultino riconosciute ed iscritte all'albo regionale possono, a tal fine, concorrere al censimento ed alla gestione delle colonie, avvalendosi di medici veterinari con quest'ultime convenzionati.
3. Il comune redige una mappa del territorio ove siano segnalate le zone abitualmente frequentate da colonie di gatti ed individua, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie. Le colonie sono, sentita l'U.O. Sanità Pubblica Veterinaria della A.U.S.L. territorialmente competente, riconosciute dal Comune e soggette a vigilanza da parte delle aziende USL. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute. Il Comune, con apposita segnaletica, potrà provvedere ad identificare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza. Il comune provvede al controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione a cura dei soggetti incaricati, ed interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle aziende AUSL, con oneri a carico delle aziende stesse.
4. Il comune, d'intesa con l'azienda USL, può affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali o ai soggetti di cui all'articolo 35 della L.R. 59/09, sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura e il sostentamento dei gatti, con riferimento anche all'eventuale utilizzazione dei residui e delle eccedenze derivanti dal consumo dei pasti nelle mense presenti sul territorio.
5. I gestori della colonia di gatti partecipano ai corsi teorico-pratici istituiti dalla U.F. Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.L. territorialmente competente ed assumono la responsabilità della colonia. Devono provvedere al mantenimento igienico del luogo avendo cura di non effettuare rilasci di cibo direttamente sul suolo pubblico ed asportando, al termine di ogni somministrazione, gli avanzi ed i contenitori degli stessi. Collaborano altresì con l'A.S.L. per la dislocazione delle gabbie di cattura (utilizzate per il trasferimento in ambulatorio per la sterilizzazione e la successiva reimmissione in colonia) e per segnalare ogni problema inerente lo stato di salute e la conduzione della colonia stessa.
6. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal Comandante della Polizia Municipale, previo parere dell'azienda USL competente e sentita, nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, l'associazione incaricata della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è

subordinato all'autorizzazione del Comandante della Polizia Municipale allo spostamento della colonia.

7. Fuori dai casi espressamente previsti dalla Legge, chiunque somministra in modo non occasionale cibo a gatti in libertà ne diventa il responsabile ai fini del presente articolo.

Articolo 30 - spostamento delle colonie di gatti

1. Il Comandante della Polizia Municipale decreta lo spostamento delle colonie di gatti, sentito il parere della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria della A.S.L. territorialmente competente, nei seguenti casi:
 - a. in presenza di problemi sanitari debitamente certificati a carico dei cittadini che convivono in prossimità della colonia;
 - b. in presenza di strutture sanitarie con presenza di ospiti immunocompromessi o con altre patologie incompatibili con la permanenza della colonia;
 - c. in mancanza dei requisiti minimi di benessere per i gatti della colonia;
 - d. in presenza di altri casi gravi non altrimenti ovviabili.
2. Le colonie di gatti non possono comunque trovare collocazione in tutti quegli ambiti in cui, per ragioni di decoro e pubblica decenza, la presenza di animali è socialmente ritenuta inopportuna quali:
 - a. Cimiteri o altri luoghi in cui si professa il culto religioso o loro pertinenze;
 - b. Pertinenze di pubblici locali di somministrazione di alimenti e bevande;
 - c. Pubblici edifici e loro pertinenze in cui si svolgono le attività istituzionali;
3. Lo spostamento della colonia o la reimmissione di gatti deve avvenire, preferibilmente, in colonie già riconosciute.

Articolo 31 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste iscritte negli elenchi "ambiente" o "sanità" del registro regionale del volontariato, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati ed i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a. possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b. vigilano, attraverso le loro guardie laddove riconosciute con tali funzioni dalla Legge (ad esempio G.A.V.), sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente regolamento;
 - c. possono essere sentite, in casi particolari, per risoluzione di problematiche e valutazioni congiunte con la Polizia Municipale.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative ed i programmi di cui al presente regolamento.

CAPO V - AVIFAUNA

Articolo 32 - detenzione e tutela dell'avifauna da compagnia

1. I volatili sociali dovranno essere mantenuti possibilmente in coppia, secondo le caratteristiche dettate dalla specie del volatile stesso.
2. Per i volatili detenuti in gabbie o voliere, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo

all'interno della gabbia o della voliera dovranno essere sempre riforniti di alimenti e bevande idonee per tipologia e stato di conservazione.

Articolo 33 - contenimento demografico dei colombi

1. Al fine di contenere l'incremento demografico delle colonie di colombi, per salvaguardarne la salute, per tutelarne l'aspetto igienico-sanitario ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale, ai proprietari di immobili in cui nidificano colombi:
 - a. è fatto obbligo di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine, compatibilmente con le norme in materia urbanistico-edilizia e del relativo regolamento edilizio, possono essere poste in opera misure passive di contenimento quali reti sottili, vetri o altri impedimenti fisici da apporre sugli immobili di proprietà in tutti quei luoghi adatti al riparo o alla nidificazione;
 - b. pulire e risanare periodicamente i locali e gli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
 - c. impedire la sosta dei colombi sui terrazzi, sui davanzali e nei cortili, eventualmente applicandovi dissuasori non cruenti sui punti di posa;

Articolo 34 - Gabbie e voliere

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili le gabbie dovranno essere provviste di posatoi ed accessori idonei alle singole specie contenute. Lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere.
2. Nella stessa gabbia possono essere ospitati due riproduttori e la prole fino allo svezzamento. In tali casi le dimensioni delle gabbie devono essere rapportate all'aumentato numero di soggetti detenuti. Eventuali deroghe possono essere opportuna motivate da un competente medico veterinario
3. E' obbligatorio posizionare sulle gabbie o voliere mantenute all'esterno, una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore delle stesse per tutta la loro estensione.

Articolo 35 - divieti

1. E' vietato:
 - a. rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste;
 - b. tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua;
 - c. mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione;
 - d. Effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico e privato che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;

- a. lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali, subtropicali o migratrici;
- b. strappare, recidere, o altrimenti estirpare le penne, salvo che ciò avvenga per ragioni mediche e chirurgiche e/o per motivi di forza maggiore e sempre sotto espressa disposizione di un medico veterinario;
- c. amputare le ali o altri arti salvo che ciò avvenga per ragioni mediche e chirurgiche e/o per motivi di forza maggiore e sempre sotto espressa disposizione di un medico veterinario;
- d. distruggere o comunque arrecare danno o nocimento in qualsiasi modo alle nidificazioni presenti sul territorio, asportarne o distrarne le uova o la prole, spostarne il nido in altra sede da quella originariamente scelta dal nidificatore.
- e. distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio e Rondone. E' fatto obbligo di rispettare i nidi delle specie di cui alla presente lettera provvedendo, dove possibile, alla loro tutela e protezione. In caso di restauri o ristrutturazioni di fabbricati dovranno essere assunte misure di salvaguardia e protezione dei nidi in questione attuando strumenti compensativi.

CAPO VI - ALTRE TIPOLOGIE DI ANIMALI

Articolo 36 - detenzione di animali pericolosi

1. La detenzione di animali pericolosi è soggetta ad autorizzazione. Sono pericolosi tutti gli esemplari vivi di mammiferi, rettili, anfibi, insetti, aracnidi, alcune specie ittiche, ecc., ovvero provenienti da riproduzione in cattività, che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta o indiretta effetti (anche temporanei) lesivi e/o invalidanti, anche di ordine psicologico, per l'uomo o che, non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all'uomo.
2. Sono animali pericolosi ad azione diretta quelli contemplati nell'Allegato A del D.M. 19.04.1996 recante "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione", compresi gli aracnidi selvatici (ragni, scorpioni) di cui all'art. 1 del D.L. 3 luglio 2003: questi animali possono essere detenuti solo da coloro che sono stati autorizzati dall'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Pistoia, previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.
3. Sono animali che possono essere pericolosi in maniera indiretta (anche per motivi psicologici: stati di paura, di ansia, etc.) i rettili e gli aracnidi (ragni, scorpioni) che, seppur non rientranti nell'art. 1 del D.L. 3 luglio 2003 possono essere autorizzati alla detenzione dal Comandante della Polizia Municipale, previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Articolo 37 - animali esotici (vertebrati ed invertebrati)

1. E' vietato detenere animali esotici, sia vertebrati che invertebrati, potenzialmente o notoriamente pericolosi per l'incolumità pubblica e privata, quali ad esempio quelli velenosi.
2. Gli altri animali detenibili devono essere mantenuti in teche che ne consentano, per dimensioni e tipologia di conservazione, un habitat ideale e capace di mantenerne un corretto sviluppo e benessere dell'animale. Le teche, i terrari o

comunque le strutture destinate al loro accoglimento devono rimanere chiuse in modo tale da impedire l'accidentale fuoriuscita dei soggetti contenuti.

3. Le specie inserite nella normativa C.I.T.E.S., Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, devono seguirne le modalità in quest'ultima prevista in tema di detenzione e commercio.
4. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario.

Articolo 38 - Animali acquatici

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere mantenuti in coppia o in quantità superiore richiesta dalla specie.
2. Il volume dell'acquario dovrà essere adeguato alle dimensioni ed al numero dei soggetti contenuti che dovranno avere forme e caratteristiche tali da garantire il benessere dei soggetti inclusi e comunque mai inferiore a 30 litri.
3. Negli acquari dovranno essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua che deve avere caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura conformi ed idonee al mantenimento delle specie presenti nonché tutti quegli accorgimenti (arredi, rifugi, vegetazione, etc.) necessari al benessere degli esemplari detenuti.

Articolo 39 - Erpetofauna autoctona

1. E' fatto divieto di catturare, anche solo temporaneamente, o di uccidere o comunque ferire o portare nocimento alle specie appartenenti all'erpetofauna autoctona.

Articolo 40 - Altri animali da compagnia

1. Ferme restando le altre norme previste dal presente Capo e dall'articolo 3 del presente regolamento, richiamate integralmente le dimensioni previste e stabilite dalla Legge Regionale 59/2009 e dal D.P.G.R. 38/R/2001 in materia di sistemi di contenimento, possono essere detenuti altri animali comunemente rientranti nella definizione di "animali domestici" fra cui:
 - a. Detenzione dei LAGOMORFI (conigli): è obbligatorio che i materiali delle gabbie siano atossici e resistenti, prive di spigoli o superfici che possano provocare danni all'animale stesso e non devono assolutamente essere usate gabbie con fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico. E' vietato detenere lagomorfi in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono vietate le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per lagomorfi devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. E' vietata la detenzione permanente dei lagomorfi in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

- b. Detenzione di MUSTELIDI (Furetti e simili): per le loro caratteristiche etologiche i mustelidi devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio. Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata. La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).
- c. Detenzione di Cani della prateria: lettiera in fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). L'allevamento all'aperto è permesso in recinto con rete a maglia sufficientemente stretta da non permettere l'uscita dell'animale, di altezza di 2 metri, antiscavalco e con base interrata almeno 50 cm.
- d. Detenzione di SCOIATTOLO: alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.
- e. RODITORI:
 - i. Gerbillo: con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.
 - ii. Criceto e Topi: con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 - 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria con tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.
 - iii. Ratti: con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.
 - iv. Cavia: in gabbia con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.
 - v. Cincillà: in gabbia con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.
- f. MANGUSTE E VIVERRIDI: in aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.
- g. CHIROTTERI: voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

- h. SAURI: in contenitori o teche. In aggiunta per i sauri arboricoli devono essere predisposti rami ed arrampicatori per almeno il doppio della lunghezza dell'animale. Gli arredi all'interno dei contenitori devono comprendere:
- i. una zona rifugio a livello del pavimento;
 - ii. disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici;
 - iii. per Iguana verde e altre specie che lo richiedano contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata, filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità;
 - iv. lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovranno garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB;
 - v. un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.
- i. CAMALEONTI: in terrari ben sviluppati in altezza con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti). Per le specie terragnole in terrari con abbondante lettiera dove possano affossarsi. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovranno garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.
- j. SERPENTI: di idonee dimensioni. Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:
- i. un sistema di riscaldamento con lampade ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione;
 - ii. un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;
 - iii. rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata;
 - iv. contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente. Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le anaconde) dell'area di base del terrario. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata.
- k. TARTARUGHE TERRESTRI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. La superficie calpestabile deve essere almeno pari a 20 volte quella del carapace dell'animale. Il lato minore del contenitore deve essere almeno pari al doppio della lunghezza del carapace dell'animale più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25% della superficie calpestabile. Devono essere previsti uno o più nascondigli.
- l. TARTARUGHE ACQUATICHE. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il contenitore deve avere un'area almeno pari al quintuplo per il doppio della lunghezza del carapace dell'animale più grande. La parte asciutta deve essere almeno pari alla superficie del carapace dell'animale più grande. La parte acquatica deve essere almeno pari al doppio della lunghezza del carapace più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25% della superficie sia acquatica che terrestre. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata. Dovranno inoltre essere garantite lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, per consentire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

- m. ANFIBI: in acquari per le specie esclusivamente acquatiche, terracquari o terrari umidi per le specie esclusivamente terrestri, con disponibilità di rifugi e nascondigli e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.
- n. INVERTEBRATI: Aracnidi di grandi dimensioni: Terrari di almeno 50 x 30 x 30 cm per esemplare, se detenibili.

CAPO VII - VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 41 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, tutte le altre forze di Polizia, il Servizio Veterinario della Azienda USL, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché ogni altro soggetto a cui il Comune o le normative in vigore riconoscano tale dovere.

Articolo 42 - Sanzioni

1. Fermo restando l'applicazione delle norme nazionali e regionali, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, se non diversamente stabilito ai successivi commi del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti edittali previsti dalla Legge.
2. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981 n. 689:
 - a) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 le violazioni delle norme dei seguenti articoli: 2, c. 4;
 - b) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 le violazioni delle norme dei seguenti articoli: 5, 7; 12; 18; 19; 22; 24; 25; 26; 27; 29 c. 7; Capo V; Capo VI;
 - c) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 le violazioni delle norme dei seguenti articoli: 3; 4; 16; 18 c. 3; 20;
 - d) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 le violazioni delle norme dei seguenti articoli: 9; 10; 14; 21; 23 c. 1;
3. Per le seguenti violazioni comunque ricomprese all'interno del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) Articolo 8: articolo 40, c. 1 lett. a) della L.R. 59/2009 con sanzione da € 100.00 ad € 600.00;
 - b) Articolo 24 c. 1, primo periodo: articolo 40, c. 1 lett. j) della L.R. 59/2009 con sanzione da € 80.00 ad € 480.00
 - c) Articolo 43: articolo 40 c. 1 lett. b) della L.R. 59/2009 con sanzione da € 100.00 ad € 600.00;
4. Per quanto non espressamente sanzionato dai precedenti commi è applicata la sanzione amministrativa da € 25 a €250.
5. Resta ferma la facoltà prevista dall'articolo 16 c. della Legge 24.11.1981, n. 689 recante "modifiche al sistema penale".
6. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui sopra saranno utilizzati per le attività per la tutela degli animali.

Articolo 43 – sanzioni accessorie

1. Per le violazioni necessitanti di valutazione da parte dell'U.O. Sanità Pubblica Veterinaria della A.U.S.L. territorialmente competente, il Comandante della Polizia Municipale emette apposito decreto in cui sono stabiliti i termini e le operazioni

necessarie al fine di ristabilire le condizioni di benessere dell'animale, sentita la A.U.S.L. in merito alla natura tecnica delle stesse.

2. Per le altre violazioni si seguono le disposizioni della Legge Regionale 20.10.2009, n. 59 e del D.P.G.R. 04.08.2011, n. 38/R. Decorso inutilmente il termine impartito o restando comunque inadempite le prescrizioni imposte, salvo il fatto non costituisca reato, si procede al sequestro in base alle norme previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689 ed al D.P.R. 29.7.1982, n. 571.
3. Per le altre violazioni previste dal presente regolamento e ricomprese nella L.R. 59/2009 si applicano le disposizioni speciali in questa contenute in tema di sospensione e cessazione della attività.

CAPO VIII - NORME FINALI

Articolo 44 - Abrogazione di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme comunali con esso incompatibili.

Articolo 45 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella segreteria comunale ed affisso contemporaneamente all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
2. Il presente regolamento entrerà in vigore come previsto dallo Statuto Comunale.